



Comune di Desenzano del Garda
Provincia di Brescia
Ufficio Ecologia - Ambiente
Tel. 030/9994262 – 248 Fax 9994259

Prot. n° 22623 del 06.07.01

ORDINANZA N. 125

Oggetto: Disciplina delle attività rumorose di carattere temporaneo (cantieri edili, attività di giardinaggio ed altre attività che comportano l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi) - Revoca dell'ordinanza n° 197 del 19.08.1999

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza n° 197 del 19.08.1999 avente per oggetto “Attività rumorose di carattere temporaneo: disposizioni in adeguamento alla normativa vigente”;

Visto il Piano di Zonizzazione Acustica (P.Z.A.) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 36 del 4 maggio 2001;

Visto il comma 4 dell'art.1 del D.P.C.M. 01.03.1991 che prevede che le attività temporanee, quali i cantieri edili e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, debbono essere autorizzate anche in deroga ai limiti di rumore previsti dal D.P.C.M. stesso;

Visto l'art. 9 della legge n° 447 del 26.10.1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” che attribuisce al Sindaco, per necessità di tutela della salute pubblica, il potere di ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento od abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività;

Visto l'Allegato A del D.P.C.M. 01.03.1991 che prevede che di norma, il periodo diurno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le ore 6,00 e le ore 22,00, mentre quello notturno è relativo all'intervallo di tempo compreso tra le ore 22,00 e le ore 6,00;

Vista la suddivisione schematica della giornata stabilita nel P.Z.A. del territorio comunale con riferimento al predetto Allegato A del D.P.C.M. 01.03.1991 (periodo diurno: dalle ore 6,00 alle ore 22,00 – periodo notturno : dalle ore 22,00 alle ore 6,00);

Visto il titolo II “Igiene del territorio” del Regolamento Locale d'Igiene Tipo, approvato con D.G.R. n° 49784 del 28.03.1985 e n° 52097 del 07.05.1985, con il quale vengono individuati all'art. 2.8.8. – Tab 1 i limiti massimi di rumore (per tipo di rumore continuo, sporadico ed impulsivo) consentiti per il periodo diurno e notturno;

Visto l'esposto trasmesso con nota prot. n° 21878 del 28.06.2001 dai soci dell'Albergo La Quietè sito in via Agello, 166 con la quale si chiede un intervento dell'Amministrazione Comunale al fine di disciplinare, relativamente al rumore prodotto, l'attività dei cantieri edili permanenti e temporanei nel periodo estivo;

Visto il D.Lgs. n° 494 del 14.08.1996 “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”;

Dato atto che l'uso delle seguenti attrezzature e macchine di cantiere (come disciplinate nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.12 del predetto decreto legislativo n° 494/96):

- taglia-asfalto a disco
- sega a disco;
- martello demolitore e picconatore;
- compressore;
- trapano;
- perforatore (elettrico, idraulico o pneumatico);
- scarificatore;
- motosega;
- tosaerba;
- auto-betoniera;
- betoniera;
- autoveicoli PTT superiore a 80 quintali;
- rullo compressore;
- escavatore
- pala meccanica;

prevede il superamento dei livelli massimi di rumore consentiti nel P.Z.A. del territorio comunale approvato con la sopra richiamata delibera di consiglio comunale;

Ritenuto pertanto di dover disciplinare le attività rumorose di carattere temporaneo, compresi i cantieri permanenti, nel periodo 1 giugno – 30 settembre di ogni anno;

Visto l'art.12 della L.R. 26.10.81 n° 64;

Visto l'art.54 del Decreto Legislativo n° 267 del 2000;

ORDINA

1. La revoca dell'ordinanza n° 197 del 19.09.1999
2. L'istituzione durante la stagione estiva per il periodo dallo 01 giugno al 30 settembre di ogni anno, di una fascia oraria dalle ore 12,30 alle ore 15,00 e dalle ore 20,00 alle ore 8,00 dove è fatto divieto di utilizzo sull'intero territorio comunale (ad esclusione della zona IV del Piano di Zonizzazione Acustica) delle seguenti attrezzature e macchine di cantiere (che da una valutazione preventiva dei livelli di rumore standard prevedono il superamento dei livelli di rumore previsti nel P.Z.A.):

- taglia-asfalto a disco
- sega a disco;
- martello demolitore e picconatore;
- compressore;
- trapano;
- perforatore (elettrico, idraulico o pneumatico);
- scarificatore;
- motosega;
- tosaerba;
- auto-betoniera;
- betoniera;
- autoveicoli PTT superiore a 80 quintali;
- rullo compressore;
- escavatore
- pala meccanica;

3. di conseguenza, per il periodo e le fasce orarie non indicate al punto precedente, autorizza, in deroga ai limiti di rumore previsti dal P.Z.A. per tutte le classi di destinazioni d'uso del territorio, l'esercizio di attività rumorose a carattere temporaneo che fanno utilizzo delle attrezzature e macchine di cantiere sopra elencate.
4. Vengono esclusi dall'applicazione del presente provvedimento i cantieri mobili e a carattere d'urgenza necessari al ripristino di servizi di pubblica utilità

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità) e dell'art. 659 (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) del Codice Penale, per la violazione della presente ordinanza è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 e L. 2.000.000 che verrà comminata dalla Polizia Municipale o dalle altre forze dell'Ordine;

Ai sensi dell'art.3, quarto comma della legge 7 agosto 1990 n° 241, avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. della Lombardia, sezione staccata di Brescia (legge 6 dicembre 1971, n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199).

L'Ufficio di Polizia Municipale sezione POLIZIA AMBIENTALE dovrà controllare e far rispettare la presente ordinanza.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo del Comune e notificata a:

- Ufficio Tecnico Comunale sez. LL.PP.
- Ufficio Tecnico Comunale sez. E.P.
- Ufficio Ecologia-Ambiente
- Ufficio di Polizia Municipale
- Comando Carabinieri
- Comando Polizia di Stato

IL SINDACO
FELICE ANELLI

